

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDÌ 5 MARZO 2014  
**94ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**PALMA**  
*indi del Vice Presidente*  
**BUCCARELLA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14.*

### IN SEDE REFERENTE

**(1070) BUEMI ed altri. - Disciplina della responsabilità civile dei magistrati**

**(315) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**(374) BARANI. - Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117, in materia di responsabilità civile dei magistrati**

**- e petizione n. 53 ad essi attinente**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio.

Il presidente **PALMA** ricorda che era stato fissato un nuovo termine per la presentazione di ulteriori proposte emendative per la giornata del 17 febbraio. Rispetto agli emendamenti già pubblicati in allegato al resoconto della seduta dell'11 febbraio sono pervenute trenta nuove proposte emendative.

Il Presidente invita i proponenti a illustrare gli emendamenti presentati, tutti pubblicati in allegato.

Il relatore **BUEMI** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra l'emendamento 1.200, che reca un articolo da premettere all'articolo 1 ed esplicita l'oggetto e le finalità del disegno di legge.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti si intendono illustrati.

Il presidente **PALMA** propone di procedere alla votazione del solo emendamento 1.200 il quale, limitandosi a prevedere unicamente l'oggetto e le finalità del disegno di legge in titolo e non recando oneri per le finanze dello Stato, può essere esaminato anche in mancanza dei prescritti pareri della 1ª e della 5ª Commissione permanente. L'acquisizione dei pareri sui restanti emendamenti e la loro votazione dovranno essere, invece, rinviati ad altra seduta.

Sulla proposta del Presidente conviene la Commissione.

Acquisito l'orientamento favorevole del rappresentante del Governo sull'emendamento 1.200 presentato dal relatore Buemi, verificata la presenza del numero legale, la proposta emendativa viene posta in votazione e risulta approvata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta sospesa alle ore 14,35 è ripresa alle ore 14,45.*

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1070

Art. 1

### 1.200

IL RELATORE

*All'articolo premettere il seguente:*

#### «Art. 01

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge introduce disposizioni volte a modificare le norme sull'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché della legge 13 aprile 1988, n. 117, al fine di rendere effettiva la disciplina che regola la responsabilità civile dello Stato e dei magistrati, anche alla luce dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.»

### 1.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.2

SUSTA, DELLA VEDOVA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

(Modifiche all'articolo 2 ed abrogazione dell'articolo 3,  
della legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia deve agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali";
  - b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
2. L'articolo 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117 è abrogato».
- Consequentemente sopprimere l'articolo 2.*

### 1.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 1.*

### 1.102

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», lettera a), nel secondo comma, dopo la parola: «assicura» sono inserite le seguenti: «, anche mediante devoluzione alle sezioni unite delle questioni controverse».*

### 1.103

PALMA

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, sono soppresse le parole da: «salvo il caso» fino alle seguenti: «24 marzo 1988, n. 364».*

### 1.104

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della*

medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

### **1.3**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applicano gli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni, nonché gli articoli da 6 a 9 della medesima legge, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».*

### **1.105**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte suprema di cassazione, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni.».*

### **1.4**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65 », nel terzo comma il secondo e il terzo periodo sono sostituiti con i seguenti: «Salvo il caso di ignoranza inevitabile, come definita dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1988, n. 364, gli atti ed i provvedimenti dei restanti giudici ordinari, civili e penali, che nell'esercizio delle rispettive funzioni si discostino dall'interpretazione della legge, espressa ai sensi del primo periodo, legittimano la proposizione dell'azione contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni. In tali casi si applica la legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni».*

### **1.106**

**PALMA**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma, secondo e terzo periodo, sono soppresse le parole da: «secondo la disciplina» fino alle seguenti: «e successive modificazioni».*

### **1.5**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 1, capoverso «Art. 65», nel terzo comma è soppresso il terzo periodo.*

### **1.107**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».*

### **1.6**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui agli articoli da 1 a 5 e da 9 a 14 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal*

pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Gli articoli da 6 a 9 della legge 13 aprile 1988, n. 117, relativi al giudizio di rivalsa contro il magistrato, si applicano nei casi di atti o provvedimenti di cui al secondo periodo del presente comma che incidono sulla libertà personale».

#### **1.108**

**LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso, senza motivarne le ragioni o con motivazioni manifestamente contraddittorie, la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed abbiano determinato una manifesta violazione del diritto europeo».*

#### **1.7**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Le previsioni di cui alla legge 13 aprile 1988, n. 117, e successive modificazioni si applicano nei casi di atti e di provvedimenti giudiziari di magistrati che, contro il parere positivo espresso dal pubblico ministero ai sensi del primo periodo, abbiano disatteso la richiesta, avanzata da una parte, di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea».*

#### **1.8**

**LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE**

*Al comma 2, capoverso «2-bis», secondo periodo apportare le seguenti modificazioni:*

- a) dopo le parole: «Le previsioni di cui al secondo», sono soppresse le seguenti: «e terzo»*
- b) sono sostituite le parole: «ai magistrati autori degli atti e dei», con le seguenti: «agli atti ed ai».*

### **Art. 2**

#### **2.1**

**AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO**

*Sopprimere l'articolo.*

#### **2.2**

**STEFANI, BITONCI**

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 2.**

(Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117)

1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) il comma 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

*b) il comma 2, è sostituito dal seguente:*

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

*c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi

dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea".

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano, o siano in procinto di verificarsi scostamenti, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Giustizia civile e penale" della missione "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

## **2.100**

**MALAN**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è abrogato».

## **2.3**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono sostituite le parole: «Interpretazione di norme di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove fatta eccezione per gli», con le seguenti: «di valutazione del fatto e delle prove. Dà luogo a responsabilità la violazione di».*

## **2.101**

**MALAN**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma le parole: «l'attività di interpretazione di norme di diritto né quella di» sono sostituite con la seguente: «la».*

## **2.102**

**MALAN**

*Al comma 1, capoverso «Art. 2», nel secondo comma sono soppresse le parole: «né quella di valutazione del fatto e delle prove».*

## **2.103**

**DE CRISTOFARO, DE PETRIS**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», sostituire il terzo comma con il seguente:*

«3. Costituiscono colpa grave: ».

## **2.4**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, la lettera a), è sostituita dalla seguente:*

«a) la inescusabilità dell'errore di diritto».

## **2.104**

**PALMA**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma lettera a), la parola: «manifesta», è sostituita dalla seguente: «grave».*

## **2.105**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera a), sono soppresse le parole:*

«determinata da negligenza inescusabile».

## **2.106**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», lettera a), nel terzo comma, è soppressa la parola:*

«inexcusable».

## **2.107**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».*

## **2.108**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera b), è soppressa la parola: «inescusabile».*

## **2.109**

**PALMA**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettere b) e c), dopo le parole: «di un fatto» sono inserite le seguenti: «di una circostanza rilevante del fatto».*

## **2.5**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera b), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.*

## **2.110**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), sono soppresse le parole: «determinata da negligenza inescusabile».*

## **2.111**

**MALAN**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera c), è soppressa la parola: «inescusabile».*

## **2.6**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, alla lettera c), la parola: «incontrastabilmente» è soppressa.*

## **2.112**

**PALMA**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel terzo comma, lettera d), dopo le parole: «senza motivazione» sono inserite le seguenti: «o con motivazione apparente o con motivazione in grave contrasto con gli elementi di fatto risultanti dagli atti del procedimento o del processo».*

## **2.7**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 2, capoverso «Art. 1» il comma 3-bis, è sostituito dal seguente:*

*«3-bis. Ai fini delle determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi della lettera a) del comma 3, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».*

## **2.113**

**PALMA**

*Al comma 2, capoverso «Art. 2», nel comma 3-bis, la parola: «manifesta» è sostituita dalla seguente: «grave».*

## **2.0.1**

**CARDIELLO**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione, se negativa, della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

**2.0.2**

**BARANI**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

«1. L'esecutività delle sentenze di condanna rese nell'ambito della giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e contabile di ultima istanza, escluse quelle della giurisdizione penale, ove siano state sollevate e/o decise questioni inerenti l'applicazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e/o di diritti dell'Unione europea è automaticamente sospesa in caso di ricorso individuale proposto innanzi alla CEDU. Gli effetti della sospensione permangono sino alla decisione – se negativa – della Corte europea sulla ricevibilità del ricorso, resa ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35 CEDU e degli articoli 52, 53 e 54 del regolamento di procedura della Corte europea, o in mancanza sino alla definizione del giudizio».

**2.0.3**

**CARDIELLO**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, le parole: "idonei a rendere" sono sostituite dalle seguenti: "rendendo"».

**2.0.4**

**CARDIELLO**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 2-bis.**

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti del credito erariale anche rideterminato"».

**Art. 3**

**3.1**

**BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO**

*Sopprimere l'articolo.*

**3.2**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, le parole: "contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "è esercitata contro il magistrato e contro lo Stato. L'azione del risarcimento del danno azionata nei confronti dello Stato è esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri"».

*Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «Stato» inserire le seguenti: «e contro il magistrato».*

**3.3**

**STEFANI, BITONCI**

*Al comma 1, capoverso «Art. 4», alle lettere a) e b), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro».*

**3.100**

**PALMA**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 5, comma 3 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "ovvero quando è manifestamente infondata" sono soppresse».

Art. 4

#### 4.1

GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

#### 4.2

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 6», la parola: «volontariamente» è soppresa.*

Art. 5

#### 5.1

CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, BUCCARELLA

*Sopprimere l'articolo.*

#### 5.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere il comma 2.*

#### 5.0.100

PALMA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

All'articolo 7, comma 1 della legge 13 aprile 1988, n. 117, le parole: "Lo Stato" sono sostituite con le seguenti: "Il Presidente del Consiglio dei Ministri" e la parola: "esercita" è sostituita con le seguenti: "ha l'obbligo di esercitare"».

#### 5.0.101

PALMA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, i commi 3 e 4 sono soppresi».

Art. 6

#### 6.1

AIROLA, CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.100

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.101

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6.

*(Modifiche all'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117)*

1. All'articolo 8 della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2 è sostituito dal seguente:  
"8. L'azione di rivalsa è proposta davanti alla Corte dei conti"».

#### 6.0.1

STEFANI, BITONCI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. All'articolo 8, della legge 13 aprile 1988, n. 117, il comma 2, le parole: "pari al terzo" sono sostituite con le seguenti: "pari ad un mezzo"».

*Conseguentemente al comma 3 la frase: «Le disposizioni del comma 3 si applicano anche agli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie. Per essi la misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale» è sostituita dalla seguente: «Ai soggetti estranei che partecipano*

all'esercizio delle funzioni giudiziarie, la misura della rivalsa non può superare una somma pari al terzo di una annualità dello stipendio. Tale limite non si applica al fatto commesso con dolo. La misura della rivalsa è calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo, al netto delle trattenute fiscali, che compete al magistrato di tribunale».

## 6.0.2

### CARDIELLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

(Modifiche all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)

1. All'articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "di cui all'articolo 322-ter del codice penale" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 316 del codice di procedura penale"».